

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1930/87 del Consiglio, del 19 gennaio 1987, relativo alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e, da un lato, le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, e, dall'altro, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987 1
- Accordo in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987 2
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987 9
- Regolamento (CEE) n. 1931/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 1932/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche 16
- Regolamento (CEE) n. 1933/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 17
- Regolamento (CEE) n. 1934/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 19

Prezzo : Lire 13 400

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

| | |
|---|----|
| Regolamento (CEE) n. 1935/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 | 21 |
| * Regolamento (CEE) n. 1936/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a sottovesti a maglia della categoria di prodotti n. 13 (codice 40.0130) e a tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 40.0033) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio | 23 |
| * Regolamento (CEE) n. 1937/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai calzoncini, shorts e pantaloni della categoria di prodotti n. 6 (codice 40.0060) originari dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio | 25 |
| * Regolamento (CEE) n. 1938/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a fazzoletti da naso e da taschino della categoria di prodotti 19 (codice 40.0190), abiti a giacca, completi e insieme, per donna della categoria di prodotti 29 (codice 40.0290), tute sportive a maglia della categoria di prodotti 73 (codice 40.0730), e abiti a giacca, completi e insieme, per donna della categoria di prodotti 74 (codice 40.0740) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio | 27 |
| * Regolamento (CEE) n. 1939/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1292/81 per quanto concerne le norme di qualità per i porri | 29 |
| * Regolamento (CEE) n. 1940/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro di intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali | 31 |
| * Regolamento (CEE) n. 1941/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1726/70 per quanto riguarda le date di conclusione e registrazione dei contratti di coltivazione per il tabacco in foglia | 33 |
| Regolamento (CEE) n. 1942/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato | 34 |
| * Regolamento (CEE) n. 1943/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1987/1988 | 37 |
| Regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala | 38 |
| Regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto | 41 |
| Regolamento (CEE) n. 1946/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate | 44 |
| Regolamento (CEE) n. 1947/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate | 48 |
| Regolamento (CEE) n. 1948/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso | 52 |

| | |
|--|----|
| Regolamento (CEE) n. 1949/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna applicabili nella campagna lattiera 1987/1988 | 58 |
| Regolamento (CEE) n. 1950/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso | 63 |
| Regolamento (CEE) n. 1951/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliege originarie dell'Ungheria | 64 |
| Regolamento (CEE) n. 1952/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (escluso le isole Canarie) | 66 |
| * Regolamento (CEE) n. 1953/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nel Regno Unito | 68 |
| Regolamento (CEE) n. 1954/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso | 70 |

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/343/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita** 72

87/344/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria** 77

87/345/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori** 81

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1930/87 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1987

relativo alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e, da un lato, le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, e, dall'altro, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del protocollo n. 7 relativo allo zucchero ACP allegato alla terza convenzione ACP-CEE⁽¹⁾ e dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna⁽²⁾ è garantita, in conformità del rispettivo articolo 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

considerando che è opportuno approvare gli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo e, dall'altro, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità gli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica

europea e, da un lato, le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, e, dall'altro, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987.

Il testo degli accordi è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 164.

⁽²⁾ GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 35.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987

Lettera n. 1

Bruxelles, 19 gennaio 1987.

Signori,

i rappresentanti degli Stati ACP indicati nel protocollo n. 7 relativo allo zucchero ACP, allegato alla terza convenzione ACP-CEE, e della Commissione, a nome della Comunità economica europea, hanno convenuto, conformemente a detto protocollo, di presentare all'approvazione delle rispettive autorità competenti il seguente testo che deve essere oggetto di uno scambio di lettera tra gli Stati ACP interessati e la Comunità.

Per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1987, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 dello stesso, sono :

- a) per lo zucchero greggio : 44,92 ECU per 100 chilogrammi ;
- b) per lo zucchero bianco : 55,39 ECU per 100 chilogrammi.

Tali prezzi non rappresentano aumenti rispetto ai prezzi per il periodo di consegna precedente e s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif « free out » porti europei della Comunità. L'introduzione di detti prezzi non pregiudica assolutamente le posizioni rispettive delle parti contraenti per quanto riguarda i principi relativi alla fissazione dei prezzi garantiti.

Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1986/1987, è convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica la posizione degli Stati ACP rispetto alla retroattività in qualsiasi futuro negoziato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo n. 7 allegato alla terza convenzione ACP-CEE.

Si prende atto del fatto che, dal punto di vista degli Stati ACP, la questione dei noli marittimi è un problema insoluto ed impellente che esige di essere esaminato e risolto senza indugio.

Vi sarò grato se vorrete accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Vostra risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP interessati e la Comunità.

Les ruego acepten, Señores, el testimonio de mi más alta consideración.

Modtag, ærede herrer, forsikringen om min mest udmærkede højtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Herren, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριοι, τη διαβεβαίωση της μεγίστης μου εκτιμήσεως.

Please, accept, Sirs, the assurance of my highest consideration.

Je vous prie d'agrèer, Messieurs, l'assurance de ma plus haute considération.

Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.

Ik verzoek U, Mijne Heren, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te willen aanvaarden.

Queiram aceitar, Excelentíssimos Senhores, a expressão da minha mais alta consideração.

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

På vegne Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

On behalf of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Em nome do Conselho das Comunidades Europeias

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. J. J. J.', written in a cursive style.

Lettera n. 2

Bruxelles, 19 gennaio 1987.

Signore,

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue :

« I rappresentanti degli Stati ACP indicati nel protocollo n. 7 relativo allo zucchero ACP, allegato alla terza convenzione ACP-CEE, e della Commissione, a nome della Comunità economica europea, hanno convenuto, conformemente a detto protocollo, di presentare all'approvazione delle rispettive autorità competenti il seguente testo che deve essere oggetto di uno scambio di lettere tra gli Stati ACP interessati e la Comunità.

Per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1987, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 dello stesso, sono :

- a) per lo zucchero greggio : 44,92 ECU per 100 chilogrammi ;
- b) per lo zucchero bianco : 55,39 ECU per 100 chilogrammi.

Tali prezzi non rappresentano aumenti rispetto ai prezzi per il periodo di consegna precedente e s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif "free out" porti europei della Comunità. L'introduzione di detti prezzi non pregiudica assolutamente le posizioni rispettive delle parti contraenti per quanto riguarda i principi relativi alla fissazione dei prezzi garantiti.

Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1986/1987, è convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica la posizione degli Stati ACP rispetto alla retroattività in qualsiasi futuro negoziato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo n. 7 allegato alla terza convenzione ACP-CEE.

Si prende atto del fatto che, dal punto di vista degli Stati ACP, la questione dei noli marittimi è un problema insoluto ed impellente che esige di essere esaminato e risolto senza indugio.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP interessati e la Comunità ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP interessati su quanto precede.

Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της μεγίστης μου εκτίμησης.


Veillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.


Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressão da minha mais alta consideração.

For the Government of Barbados




For the Government of Belize



Pour le gouvernement de la république populaire du Congo



Pour le gouvernement de la république de Côte-d'Ivoire



For the Government of Fiji

Pen. a Bune.

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Haladeo,

For the Government of Jamaica

Carmen Jarris

For the Government of the Republic of Kenya

Jungagah.


Pour le gouvernement de la république démocratique de Madagascar

C.R. Richard


For the Government of the Republic of Malawi

L. H. Chong

Pour le gouvernement de l'île Maurice




For the Government of Saint Christopher and Nevis



Namens de Regering van de Republiek Suriname



For the Government of the Kingdom of Swaziland



For the Government of the United Republic of Tanzania




For the Government of Trinidad and Tobago




N. H. John

For the Government of the Republic of Uganda



~~Handwritten signature~~

For the Government of the Republic of Zimbabwe



Handwritten signature

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987

Lettera n. 1

Bruxelles, 15 giugno 1987.

Signor

i rappresentanti della Repubblica dell'India e della Commissione, a nome della Comunità economica europea, hanno convenuto, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna, di presentare all'approvazione delle rispettive autorità competenti il seguente testo che deve essere oggetto di uno scambio di lettere tra la Repubblica dell'India e la Comunità.

Per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1987, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 dello stesso accordo, sono :

- a) per lo zucchero greggio : 44,92 ECU per 100 chilogrammi ;
- b) per lo zucchero bianco : 55,39 ECU per 100 chilogrammi.

Tali prezzi non rappresentano aumenti rispetto ai prezzi per il periodo di consegna precedente, s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif « free out » porti europei della Comunità. L'introduzione di detti prezzi non pregiudica assolutamente le posizioni rispettive delle parti contraenti per quanto riguarda i principi relativi alla fissazione dei prezzi garantiti.

Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1986/1987, è convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica la posizione della Repubblica dell'India rispetto alla retroattività in qualsiasi futuro negoziato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo.

Si prende atto del fatto che, dal punto di vista della Repubblica dell'India la questione dei noli marittimi è un problema insoluto ed impellente che esige di essere esaminato e risolto senza indugio.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της μεγίστης μου εκτιμήσεως.

Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressão da minha mais alta consideração.

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

På vegne Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων


On behalf of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Em nome do Conselho das Comunidades Europeias



Lettera n. 2

Bruxelles, 15 giugno 1987.

Signor.....,

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue :

« Il rappresentante della Repubblica dell'India e della Commissione, a nome della Comunità economica europea, hanno convenuto, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna, di presentare all'approvazione delle rispettive autorità competenti il seguente testo che deve essere oggetto di uno scambio di lettere tra la Repubblica dell'India e la Comunità.

Per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1987, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 dello stesso accordo, sono :

- a) per lo zucchero greggio : 44,92 ECU per 100 chilogrammi ;
- b) per lo zucchero bianco : 55,39 ECU per 100 chilogrammi.

Tali prezzi non rappresentano aumenti rispetto ai prezzi per il periodo di consegna precedente, s'intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif "free out" porti europei della Comunità. L'introduzione di detti prezzi non pregiudica assolutamente le posizioni rispettive delle parti contraenti per quanto riguarda i principi relativi alla fissazione dei prezzi garantiti.

Benché la retroattività non sia stata prevista per l'applicazione dei prezzi 1986/1987, è convenuto che la decisione di quest'anno non pregiudica la posizione della Repubblica dell'India rispetto alla retroattività in qualsiasi futuro negoziato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo.

Si prende atto del fatto che, dal punto di vista della Repubblica dell'India la questione dei noli marittimi è un problema insoluto ed impellente che esige di essere esaminato e risolto senza indugio.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1987****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87 ⁽⁵⁾, la restituzione degli

alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87 ⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3817/85 ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere

concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

| Numero della tariffa doganale comune | Specificazione speciale per la restituzione | Nomenclatura a testo semplificato | Ammontare delle restituzioni | | |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|------------------|
| 23.07 B I | | <p>Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):</p> <p>il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli⁽¹⁾ è:</p> | | | |
| | 0510 | — superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 % | 5,52 ⁽²⁾ | 7,54 ⁽²⁾⁽³⁾ | — ⁽⁴⁾ |
| | 1010 | — superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 % | 11,05 ⁽²⁾ | 15,10 ⁽²⁾⁽³⁾ | — ⁽⁴⁾ |
| | 2010 | — superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 % | 22,10 ⁽²⁾ | 30,18 ⁽²⁾⁽³⁾ | — ⁽⁴⁾ |
| | 3010 | — superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 % | 33,15 ⁽²⁾ | 45,27 ⁽²⁾⁽³⁾ | — ⁽⁴⁾ |
| | 4010 | — superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 % | 44,19 ⁽²⁾ | 60,36 ⁽²⁾⁽³⁾ | — ⁽⁴⁾ |
| | 5010 | — superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 % | 55,24 ⁽²⁾ | 75,45 ⁽²⁾⁽³⁾ | — ⁽⁴⁾ |
| | 6010 | — superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 % | 66,29 ⁽²⁾ | 90,54 ⁽²⁾⁽³⁾ | — ⁽⁴⁾ |
| | 7010 | — superiore al 70 % | 72,32 ⁽²⁾ | 98,77 ⁽²⁾⁽³⁾ | — ⁽⁴⁾ |

⁽¹⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 (esclusa la sottovoce 10.07 C II) ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

⁽²⁾ Per esportazioni verso le zone A, B, C, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77.

⁽³⁾ Contenuto minimo di granturco superiore a: 0510: 5 %; 1010: 10 %; 2010: 20 %; 3010: 30 %; 4010: 40 %; 5010: 50 %; 6010: 60 %; 7010: 60 %.

Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

⁽⁴⁾ Per esportazioni verso gli altri paesi terzi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1932/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2237/85, la Commissione fissa un coefficiente monetario pari al divario monetario effettivo tra il tasso di conversione agricolo delle monete di uno Stato membro e il tasso centrale o, se del caso, il tasso di mercato qualora tale divario sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2237/85 prevede che il coefficiente monetario è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e, successivamente, il primo lunedì dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo applicabile all'importazione di uve secche, nonché la tassa di compensazione riscossa quando tale prezzo non viene rispettato, sono

fissati dal regolamento (CEE) n. 2382/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/87⁽⁵⁾; che i prezzi all'importazione che figurano nell'allegato II del suddetto regolamento sono calcolati in quanto percentuali specifiche del prezzo minimo all'importazione; che, di conseguenza, il coefficiente monetario si applica tanto ai prezzi minimi all'importazione quanto ai prezzi all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2382/86 modificato, sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

| | |
|------------------------|--------|
| — marco tedesco : | 0,972, |
| — fiorino olandese : | 0,972, |
| — dracma greca : | 1,312, |
| — lira sterlina : | 1,214, |
| — scudo portoghese : | 1,067, |
| — peseta spagnola : | 1,052, |
| — franco francese : | 1,050, |
| — sterlina irlandese : | 1,051, |
| — corona danese : | 1,035, |
| — lira italiana : | 1,059. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 52.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1933/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 881/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1831/87 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 881/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 dell'1. 7. 1987, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Portogallo | Paesi terzi (escluso ACP o PTOM ⁽²⁾) | ACP o PTOM ⁽¹⁾ (2) (3) | Basmati (4) |
|--------------------------------------|---|------------|--|-----------------------------------|-------------|
| ex 10.06 | Riso : | | | | |
| | B. altro : | | | | |
| | I. Risone o riso semigreggio : | | | | |
| | a) Risone : | | | | |
| | 1. a grani tondi | — | 359,32 | 176,06 | — |
| | 2. a grani lunghi | — | 375,70 | 184,25 | 281,78 |
| | b) Riso semigreggio : | | | | |
| | 1. a grani tondi | — | 449,15 | 220,97 | — |
| | 2. a grani lunghi | — | 469,62 | 231,21 | 352,22 |
| | II. Riso semilavorato o riso lavorato : | | | | |
| | a) Riso semilavorato : | | | | |
| | 1. a grani tondi | 13,05 | 555,31 | 265,73 | — |
| | 2. a grani lunghi | 12,97 | 666,33 | 321,28 | 499,75 |
| | b) Riso lavorato : | | | | |
| | 1. a grani tondi | 13,90 | 591,41 | 283,35 | — |
| | 2. a grani lunghi | 13,90 | 714,31 | 344,80 | 535,73 |
| | III. Rotture | 85,36 | 205,02 | 99,51 | — |

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1934/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1832/87 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 178 dell'1. 7. 1987, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | (ECU/t) | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Corrente 7 | 1° term. 8 | 2° term. 9 | 3° term. 10 |
| ex 10.06 | Riso : | | | | |
| | B. altro : | | | | |
| | I. Risone o riso semigreggio : | | | | |
| | a) Risone : | | | | |
| | 1. a grani tondi | 0 | 0 | 0 | — |
| | 2. a grani lunghi | 0 | 0 | 0 | — |
| | b) Riso semigreggio : | | | | |
| | 1. a grani tondi | 0 | 0 | 0 | — |
| | 2. a grani lunghi | 0 | 0 | 0 | — |
| | II. Riso semilavorato o riso lavorato : | | | | |
| | a) Riso semilavorato : | | | | |
| | 1. a grani tondi | 0 | 0 | 0 | — |
| | 2. a grani lunghi | 0 | 0 | 0 | — |
| b) Riso lavorato : | | | | | |
| 1. a grani tondi | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2. a grani lunghi | 0 | 0 | 0 | — | |
| III. Rotture | 0 | 0 | 0 | 0 | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette per la campagna di commercializzazione 1986/1987 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1957/87 del Consiglio ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo d'obiettivo è soggetto a una maggiorazione mensile a decorrere dal terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1959/87 del Consiglio ⁽⁶⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 3 e dell'articolo 307, paragrafo 3 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto

dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei piselli, delle fave e delle favette in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2036/82, il prezzo del mercato mondiale dei piselli, delle fave e delle favette, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, deve essere determinato in base alle offerte effettuate sul mercato mondiale, escluse quelle che non possono considerarsi rappresentative della tendenza reale del mercato; che, se non può essere presa in considerazione nessuna offerta per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, tale prezzo viene determinato in base ai prezzi registrati sul mercato dei principali paesi esportatori, che, se nessuna offerta può essere presa in considerazione sul mercato mondiale né sul mercato dei principali paesi esportatori, per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, tale prezzo viene fissato a un livello uguale al prezzo d'obiettivo dei prodotti in questione;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽⁸⁾, e dei regolamenti (CEE) n. 2036/82 e (CEE) n. 1464/86, il prezzo medio del mercato mondiale deve essere determinato per 100 kg di prodotti alla rinfusa, consegnati a Rotterdam, di qualità sana; che, ai fini della determinazione di tale prezzo, sono prese in considerazione soltanto le offerte più favorevoli e riguardanti le consegne più ravvicinate, escluse quelle relative a un prodotto fluttuante;

considerando che, per le offerte e per i corsi che non rispondono alle condizioni suindicate, si procederà agli adeguamenti necessari, in particolare quelli contemplati all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, in caso di fissazione anticipata, l'importo dell'aiuto viene adeguato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime degli aiuti, bisogna tener conto nel quadro del calcolo di questi ultimi:

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987.

⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987.

⁽⁷⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾;

— per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in un determinato periodo rispetto alle monete delle Comunità di cui al trattino precedente e del suddetto coefficiente;

considerando che l'aiuto deve essere fissato almeno una volta per ciascuna campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è fissato a 17 ECU/100 kg.

Articolo 2

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

2. Per i piselli, le fave e le favette da identificare a decorrere dal 1° ottobre 1987, l'importo dell'aiuto applicabile è pari all'importo di cui al paragrafo 1, adeguato in base alla differenza fra il prezzo d'obiettivo valido il mese di settembre 1987 e il prezzo d'obiettivo valido il mese dell'identificazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette utilizzati nell'alimentazione umana o assimilata

Importi dell'aiuto applicabili a decorrere dal 4 luglio 1987

| | <i>(in ECU/100 kg)</i> | |
|----------------------------|------------------------|----------------|
| | Piselli | Fave e favette |
| Prodotti utilizzati: | | |
| — in Spagna | 12,09 | 12,52 |
| — in Portogallo | 12,14 | 12,14 |
| — in un altro Stato membro | 12,52 | 12,52 |

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1936/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a sottovesti a maglia della categoria di prodotti n. 13 (codice 40.0130) e a tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 40.0033) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le sottovesti a maglia della categoria di prodotti n. 13 i tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti della categoria di prodotti n. ex 3 il massimale è fissato rispettivamente a 99 000 pezzi e 5 100 t; che alla data del 1° giugno 1987 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 7 luglio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari dell'India:

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimexe | Designazione delle merci |
|------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 40.0130 | 13 | 60.04 ex B | 60.04-36, 48, 56, 66, 75, 85 | Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
| 40.0033 | ex 3 | ex 56.07 A | 56.07-04, 10, 20, 30, 39, 45 | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia: — greggi o imbianchiti |

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1937/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai calzoncini, shorts e pantaloni della categoria di prodotti n. 6 (codice 40.0060) originari dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986 recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (¹), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i calzoncini, shorts e pantaloni della categoria di prodotti n. 6, il massimale è fissato a 40 400 pezzi; che alla data del 1° giugno 1987 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 7 luglio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari dell'Argentina:

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimexe | Designazione delle merci |
|------------------|--------------|-------------------------------------|--|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 40.0060 | 6 | 61.01 ex C 61.02 B II e) ex 6 | 61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1938/87 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a fazzoletti da naso e da taschino della categoria di prodotti 19 (codice 40.0190), abiti a giacca, completi e insieme, per donna della categoria di prodotti 29 (codice 40.0290), tute sportive a maglia della categoria di prodotti 73 (codice 40.0730), e abiti a giacca, completi e insieme, per donna della categoria di prodotti 74 (codice 40.0740) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per

- fazzoletti da naso e da taschino della categoria 19,
- abiti a giacca, completi e insieme, per donna della categoria 29,

- tute sportive a maglia della categoria 73,
- abiti a giacca, completi e insieme, per donna della categoria 74,

il massimale è fissato rispettivamente a 185 600, 16 000, 14 500 e 2 000 pezzi; che alla data del 1° giugno 1987 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 7 luglio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari del Pakistan:

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimexe | Designazione delle merci |
|------------------|--------------|------------------------------------|------------------|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 40.0190 | 19 | 61.05 A, C | 61.05-10, 99 | Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia |
| 40.0290 | 29 | 61.02 ex B | 61.02-42, 43, 44 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Abiti a giacca, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci |

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimexe | Designazione delle merci |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 40.0730 | 73 | 60.05 ex A | 60.05-16, 17, 19 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali |
| 40.0740 | 74 | 60.05 ex A | 60.05-70, 71, 72, 73 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Abiti a giacca e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1939/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1292/81 per quanto concerne le norme di qualità per i porri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,considerando che le norme di qualità per i porri sono state fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione⁽³⁾;

considerando che dalle esperienze acquisite è risultato che le tecniche di produzione e di raccolta non consentivano di rispettare integralmente i criteri di colorazione e di pulizia quali sono stati definiti; che le norme di qualità devono tener conto di tale situazione;

considerando che in alcuni Stati membri esiste una cospicua produzione di porri detti « primaticci »; che le norme comuni di qualità devono tener conto di questo tipo di porri;

considerando che è altresì opportuno acquisire una sufficiente esperienza su questi punti prima di procedere ad una definitiva modifica delle norme; che è opportuno derogare ancora una volta temporaneamente alle norme di qualità per i porri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono previste le seguenti deroghe alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81:

1. Nel titolo II « Disposizioni relative alla qualità », lettera B « Classificazione »,

a) punto i) « Categoria I »:

— Dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

« Sono ammesse leggere tracce di terra all'interno del fusto ».

— Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

« Essi devono tuttavia presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata.

Tuttavia, per i porri primaticci⁽¹⁾, la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata.⁽¹⁾ Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate ».

b) punto ii) « Categoria II »:

— Dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

« Sono ammesse tracce di terra all'interno del fusto ».

— Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

« Per tutti i tipi di porri la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata »;

c) punto iii) « Categoria III », la nota 1 diventa 2 e il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:

« — presentare leggere tracce di terra all'esterno ».

2. Nel titolo III « Disposizioni relative alla calibrazione », punto i), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci ed a 10 mm per gli altri porri ».

3. Nel titolo VI « Disposizioni relative alle indicazioni esterne », lettera B « Natura del prodotto », sono aggiunti i seguenti termini:

« ... «porri primaticci» in tutti i casi per questo tipo di porri ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1987.

Esso si applica sino al 31 agosto 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1940/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro di intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1165/87 ⁽⁴⁾, stabilisce la data entro la quale il burro posto in vendita dall'organismo d'intervento deve essere stato immagazzinato; che per permettere il proseguimento delle vendite di burro destinato alla denaturazione occorre anticipare la data di immagazzinamento del burro avente un tenore di materia grassa inferiore all'82 %;

considerando che in virtù del citato regolamento e qualora il burro aggiudicato non sia destinato alla denaturazione, i controlli vengono effettuati fino alla produzione del mangime composto e pertanto le cauzioni di trasformazione sono svincolate solo al termine di quest'ultima fase; che qualora sia possibile dedurre dalla composizione della premiscela il tenore della materia grassa butirrica del mangime composto, la normativa dispensa dall'obbligo di procedere ad un controllo del mangime mediante prelievo di campioni; che, qualora la composizione della premiscela sia autorizzata dallo Stato membro di fabbricazione, sembra opportuno rendere meno rigide le procedure di controllo e svincolare le cauzioni di trasformazione fin dalla fase della premiscela; che d'altronde, dall'esperienza emerge che l'uso di traccianti nel burro concentrato o nella premiscela costituisce una garanzia sufficiente, che permette lo svincolo parziale, in questa fase, della cauzione di trasformazione;

considerando che l'esperienza insegna che, trattandosi di mangimi composti, è preferibile riservare all'impresa il compito di identificare la partita di fabbricazione nell'ambito del suo programma di produzione, alla luce della considerazione che tali mangimi non sono omogenei;

considerando che la normativa prevede la possibilità di incorporare dei traccianti nel corso della trasformazione del burro in premiscela o in burro concentrato; che, alla luce della situazione del mercato, appare possibile modificare la definizione dei traccianti di cui è ammessa l'utilizzazione;

considerando che a norma dell'articolo 15 bis del regolamento (CEE) n. 2409/86, il termine per la denaturazione del burro è di 60 giorni; che esso si rivela troppo breve se si tiene conto delle possibilità di movimentazione a disposizione di determinati organismi d'intervento; che è pertanto opportuno prorogarlo;

considerando che, per ragioni di chiarezza, è preferibile prevedere, nell'ambito del processo di denaturazione del burro aggiudicato, che i controlli siano effettuati sul prodotto ottenuto dopo la denaturazione e che le cauzioni siano svincolate a questo stadio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 e immagazzinato anteriormente al 1° luglio 1984 ovvero, limitatamente al burro avente un tenore di materia grassa inferiore all'82 %, immagazzinato entro il 1° gennaio 1985. »
- 2) Agli articoli 4 e 5, i termini « quali definiti dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE » sono soppressi.
- 3) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), i termini « 1,1 kg » sono sostituiti dai termini « 0,9 kg » e la cifra « 325 » è sostituita dalla cifra « 320 ».
- 4) All'articolo 9, il testo del primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Ai sensi del presente regolamento sono considerati alimenti composti per animali:

 - gli alimenti completi quali definiti dall'articolo 2, lettera d) della direttiva 79/373/CEE;
 - gli alimenti complementari quali definiti dall'articolo 2, lettera e) della direttiva 79/373/CEE nonché le premiscele con una composizione caratteristica per mangimi e autorizzata dalla competente autorità dello Stato membro di produzione. »

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 112 del 29. 4. 1987, pag. 29.

5) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 10*

Il disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 non si applica agli alimenti composti per animali consegnati con cisterne o contenitori, alle condizioni di cui all'articolo 11 :

- ad un'impresa incaricata di trasformarli in alimenti completi quali definiti dall'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, oppure
- ad un'azienda agricola o zootecnica che utilizzi tali mangimi composti ».

6. All'articolo 13, paragrafo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente :

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14, punto 2, per partita di fabbricazione s'intende un quantitativo di alimenti composti per animali avente la stessa composizione ed identificato nell'ambito del programma di produzione dello stabilimento di fabbricazione. »

7) All'articolo 14, punto 1, ultimo comma, i termini « del presente articolo » sono sostituiti dai termini « del presente punto ».

8) All'articolo 14 è aggiunto il seguente punto 4 :

« 4. Nel caso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, il controllo di cui al punto 2, lettera a) si considera effettuato anche se l'aggiudicatario presenta una dichiarazione dell'impresa di cui all'articolo 10, primo trattino, valida per tacito rinnovo per tutte le vendite, nella quale l'impresa conferma :

- i propri obblighi indicati nel contratto di vendita previsto dall'articolo 5 ;
- di essere a conoscenza delle sanzioni a cui si espone a livello nazionale se, in occasione del controllo previsto dal punto 2, lettera b) o di

qualsiasi altro controllo effettuato dalle pubbliche autorità si accertasse la mancata osservanza degli obblighi sottoscritti. »

9. All'articolo 15 bis, paragrafo 1, il testo della frase preliminare è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il concorrente, quale definito all'articolo 3, può partecipare alla gara senza sottoscrivere alle condizioni previste all'articolo 4, ai titoli II e III e all'articolo 14 se si impegna per iscritto a denaturare nella Comunità il burro acquistato ai fini della sua incorporazione negli alimenti composti per animali, incorporandolo entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui all'articolo 17 ».

10) All'articolo 15 bis, paragrafo 4 e all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, i termini « prodotto finito » sono sostituiti dai termini « prodotto ottenuto ».

11) All'articolo 21, paragrafo 2, il testo del primo comma è completato dalla seguente frase :

« La cauzione di trasformazione può tuttavia essere svincolata nella misura di un terzo del suo importo se nel burro concentrato o nella premiscela sono stati incorporati i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2. »

12) All'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, i termini « termine di 60 giorni » sono sostituiti dai termini « termine di 90 giorni ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'8 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1941/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1987****recante deroga al regolamento (CEE) n. 1726/70 per quanto riguarda le date di conclusione e registrazione dei contratti di coltivazione per il tabacco in foglia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1576/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1791/86⁽⁴⁾, dispone all'articolo 2 ter che le dichiarazioni e i contratti di coltivazione debbano essere conclusi anteriormente al 1° maggio e registrati anteriormente al 1° luglio dell'anno di prima applicazione;

considerando che, a motivo di condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno ritardato la preparazione dei semenzai, taluni dati che devono figurare nei contratti di coltivazione possono essere conosciuti solo dopo la data stabilita per la conclusione di quest'ultimi; che ciò costituisce uno dei casi previsti all'articolo 2 ter, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1726/70, in presenza dei quali la Commissione può adottare le misure necessarie e pertanto rinviare sia la suddetta data limite, sia conseguentemente la data limite di registrazione dei contratti e delle dichiarazioni di coltivazione;

considerando che è stato costituito in Spagna l'organismo incaricato di provvedere alla registrazione dei contratti e delle dichiarazioni di coltivazione; che, dato che tale

organismo non è ancora operativo, è opportuno rinviare ulteriormente la data limite per la conclusione e la registrazione dei contratti e delle dichiarazioni di coltivazione relativi al tabacco coltivato in detto Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 ter, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 6, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1726/70, le dichiarazioni e i contratti di coltivazione per il tabacco in foglia applicabili nel 1987 possono essere conclusi fino al 30 giugno 1987 e registrati fino al 31 luglio 1987.

Tuttavia, per quanto concerne la Spagna, le suddette date sono differite rispettivamente al 31 agosto 1987 e al 30 settembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 dell'11. 6. 1986, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1942/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che tali restituzioni alla produzione sono concesse nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85⁽⁸⁾, e nel regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁹⁾; che per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione, a termine dei regolamenti (CEE) n. 2742/75 o (CEE) n. 1009/86 e delle loro modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figu-

rano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, del 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

| (ECU/100 kg) | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Tasso delle restituzioni |
| 10.01 B I | Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — per l'industria dell'amido | 10,804 ⁽¹⁾ |
| | — diverso da quello per l'industria dell'amido | 10,804 |
| 10.01 B II | Frumento (grano) duro | 13,684 |
| 10.02 | Segala | 9,778 |
| 10.03 | Orzo | 10,976 |
| 10.04 | Avena | 9,211 |
| 10.05 B | Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina : — per l'industria dell'amido | 14,092 ⁽¹⁾ |
| | — diverso da quello per l'industria dell'amido | 14,092 |
| 10.06 B I b) 1 | Riso semigreggio a grani tondi | 44,918 |
| 10.06 B I b) 2 | Riso semigreggio a grani lunghi | 47,235 |
| 10.06 B II b) 1 | Riso lavorato a grani tondi | 57,959 |
| 10.06 B II b) 2 | Riso lavorato a grani lunghi | 68,457 |
| 10.06 B III | Rotture di riso : — per l'industria dell'amido | 20,561 ⁽¹⁾ |
| | — diverso da quello per l'industria dell'amido | 20,561 |
| 10.07 C II | Sorgo | 7,011 |
| 11.01 A | Farina di frumento (grano) e di frumento segalato | 12,712 |
| 11.01 B | Farina di segala | 18,780 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento (grano) duro | 21,210 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 12,712 |

⁽¹⁾ Nel caso d'esportazione di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione, ai termini dei regolamenti (CEE) n. 2742/75 e (CEE) n. 1009/86 e delle loro modalità di applicazione.

Nel caso d'esportazione di altre merci, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione al momento dell'esportazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1943/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6,considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1987/1988 i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1901/87 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato il prezzo indicativo, deve, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, essere determinato in modo che, per i cereali generali concorrenti, il prezzo indicativo possa essere raggiunto sul mercato di Duisburg;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'entrata delle farine di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio⁽⁴⁾; che, dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75, per la campagna di commercializzazione 1987/1988 i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) dello stesso regolamento sono fissati come segue:

*in ECU
per tonnellata*

| | |
|---|--------|
| Frumento (grano tenero e frumento segalato): | 251,39 |
| Segala: | 229,09 |
| Orzo: | 229,09 |
| Granturco: | 229,09 |
| Frumento (grano) duro: | 352,99 |
| Avena: | 219,93 |
| Grano saraceno: | 229,09 |
| Sorgo: | 229,09 |
| Miglio: | 229,09 |
| Scagliola: | 229,09 |
| Farina di frumento e frumento segalato: | 378,70 |
| Farina di segala: | 349,73 |
| Semole e semolini di frumento tenero: | 409,00 |
| Semole e semolini di frumento duro: | 547,97 |

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1944/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1987/1988, dai regolamenti (CEE) n. 2734/75⁽⁵⁾, (CEE) n. 1901/87⁽⁶⁾, (CEE) n. 1903/87⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1943/87⁽⁸⁾;considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento n. 156/67/CEE⁽⁹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹⁰⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 2731/75⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/84⁽¹²⁾, e (CEE) n. 2734/75, sia che occorra effet-tuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento n. 158/67/CEE⁽¹³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3135/84⁽¹⁴⁾, e dal regolamento n. 159/67/CEE⁽¹⁵⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 73/87⁽¹⁷⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 luglio 1987;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.⁽⁸⁾ Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁹⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.⁽¹⁰⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.⁽¹²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 17.⁽¹³⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.⁽¹⁴⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 11.⁽¹⁵⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.⁽¹⁶⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽¹⁷⁾ GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23.

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 in provenienza dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti di questo paese prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽¹⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che dall'applicazione del complesso delle disposizioni summenzionate risulta che i prelievi devono

essere fissati in conformità dell'allegato al presente regolamento; che tali prelievi sono modificati soltanto qualora la variazione degli elementi del calcolo porti ad un aumento o ad una diminuzione pari ad almeno 0,73 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prelievi | |
|--------------------------------------|---|----------------|---|
| | | Portogallo | Paesi terzi |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | — | 177,89 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 28,00 | 230,41 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 10.02 | Segala | 23,74 | 151,06 ⁽³⁾ |
| 10.03 | Orzo | 22,03 | 173,69 |
| 10.04 | Avena | 70,15 | 128,24 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 2,38 | 177,56 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 22,03 | 113,81 |
| 10.07 B | Miglio | 22,03 | 123,75 ⁽⁶⁾ |
| 10.07 C II | Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 27,10 | 184,69 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ |
| 10.07 D I | Triticale | ⁽⁷⁾ | ⁽⁷⁾ |
| 10.07 D II | Altri cereali | 22,03 | 30,11 ⁽⁸⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | — | 262,05 |
| 11.01 B | Farine di segala | 42,22 | 224,49 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 104,75 | 370,13 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 104,97 | 283,02 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1945/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che la tabella dei supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali, deve contenere un supplemento per il mese in corso ed un supplemento per ognuno dei tre mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili ai cereali;

considerando che ai sensi di detto regolamento, quando per un cereale il prezzo cif determinato il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è superiore al prezzo cif d'acquisto a termine per lo stesso cereale, il tasso del supplemento deve essere, in linea di massima, fissato ad un importo uguale alla differenza tra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il giorno della fissazione della tabella dei supplementi; che il prezzo cif d'acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ma sulla base delle offerte « porti Mare del Nord »; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di

importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per un'importazione da effettuare durante gli ultimi due mesi di validità del titolo d'importazione detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale l'importazione è prevista;

considerando che se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,151 ECU per tonnellata, il tasso del supplemento è uguale a 0 ECU;

considerando che in particolari circostanze e in determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽⁷⁾, un supplemento si aggiunge al prelievo fissato in anticipo per i prodotti della voce 11.07; che detto supplemento deve essere uguale, per 100 kg di prodotto trasformato, a quello applicabile, il giorno della presentazione della domanda del titolo alla quantità di prodotto di base presa in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 971/73 della Commissione, del 9 aprile 1973, relativo alla prefissazione del prelievo per la farina di frumento e di frumento segalato ⁽⁸⁾, si aggiunge un premio al prelievo fissato in anticipo per i prodotti della sottovoce 11.01 A di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75; che tale premio deve essere uguale, per tonnellata di prodotto trasformato, a quello applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo per il prodotto di base, tenendo conto della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di farina;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 76.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 95 dell'11. 4. 1973, pag. 10.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 giugno 1986;

considerando che dall'insieme delle predette disposizioni risulta che i supplementi devono essere stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento; che

l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni implica una modifica superiore a 0,151 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 4,77 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C II | Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11.07 A I a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1946/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoce 02.01 A II b) 1, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è supe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 6 luglio 1987 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1891/87 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 02.01 A II b) da 2 a 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto della sottovoce 02.01 A II b) 1,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1616/87⁽⁴⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresen-

tativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1306/87⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'11. 6. 1987, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Importo |
|--------------------------------------|----------------|
| | — Peso netto — |
| 02.01 A II b) 1 | 198,627 |
| 02.01 A II b) 2 | 158,901 (a) |
| 02.01 A II b) 3 | 248,284 |
| 02.01 A II b) 4 aa) | 297,940 |
| 02.01 A II b) 4 bb) 11 | 248,284 (a) |
| 02.01 A II b) 4 bb) 22 (b) | 248,284 (a) |
| 02.01 A II b) 4 bb) 33 | 341,637 (a) |

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 02.01 A II a) da 1 a 3, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 6 luglio 1987 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1891/87 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77 ⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi ; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77 ;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta ;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali ;

che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 ⁽⁴⁾ ; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1616/87 ⁽⁶⁾ ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note ;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 150 dell'11. 6. 1987, pag. 22.

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 287/82 del Consiglio, del 3 febbraio 1982, che definisce il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità⁽²⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3349/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, che prevede una diminuzione del prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dalla Jugoslavia⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1306/87⁽⁵⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione

dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Iugoslavia ⁽²⁾ | Austria/Svezia/Svizzera | Altri paesi terzi |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| | — Peso vivo — | | |
| 01.02 A II (a) | 50,310 | 42,490 | 114,707 |
| | — Peso netto — | | |
| 02.01 A II a) 1 | 95,589 | 80,731 | 217,943 |
| 02.01 A II a) 2 | 76,471 | 64,584 | 174,354 |
| 02.01 A II a) 3 | 114,707 | 96,877 | 261,532 |
| 02.01 A II a) 4 aa) | — | 121,097 | 326,914 |
| 02.01 A II a) 4 bb) | — | 138,518 | 373,944 |
| 02.06 C I a) 1 | — | 121,097 | 326,914 |
| 02.06 C I a) 2 | — | 138,518 | 373,944 |
| 16.02 B III b) 1 aa) | — | 138,518 | 373,944 |

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1948/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio ⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio ⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 ⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71 ⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in cereali, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

| Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni | Nomenclatura a testo semplificato | Ammontare delle restituzioni |
|---|--|------------------------------|
| 11.01 C (I) | Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso | 148,14 |
| 11.01 C (II) | Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) | 100,74 |
| 11.01 D (I) | Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva | 165,80 |
| 11.01 D (II) | Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) | — |
| 11.01 E (I) | Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (7) | 197,29 |
| 11.01 E (II) | Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (7) | 169,10 |
| 11.01 E (III) | Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (7) | — |
| 11.01 F | Farina di riso | — |
| 11.02 A III (a) | Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso | 153,08 |
| 11.02 A III (b) | Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) | — |
| 11.02 A IV (a) | Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva | 165,80 |
| 11.02 A IV (b) | Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) | — |
| 11.02 A V (a) | Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (8) | 253,66 |
| 11.02 A V (b) | Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (8) | 197,29 |
| 11.02 A V (c) | Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1) (8) | 169,10 |
| 11.02 A VI | Semole e semolini di riso | — |
| 11.02 B I a) 1 (aa) | Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2) | 148,14 |
| 11.02 B I a) 1 (bb) | Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2) | — |
| 11.02 B I a) 2 (aa) | Avena spuntata | — |

| (ECU/a) | | |
|---|---|------------------------------|
| Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni | Nomenclatura a testo semplificato | Ammontare delle restituzioni |
| 11.02 B I a) 2 bb) (11) | Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (?) | 147,38 |
| 11.02 B I a) 2 bb) (22) | Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) (?) | — |
| 11.02 B I b) 1 (aa) | Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (?) | 148,14 |
| 11.02 B I b) 1 (bb) | Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (?) | — |
| 11.02 B I b) 2 (aa) | Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (?) | 156,59 |
| 11.02 B I b) 2 (bb) | Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (?) | — |
| 11.02 B II a) (1) | Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (?) | — |
| 11.02 B II c) (1) | Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (?) (?) | 211,38 |
| 11.02 B II c) (a) | Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materia grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (?) (?) | 162,06 |
| 11.02 C III (a) | Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria (?) | 197,52 |
| 11.02 C III (b) | Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria (?) | 158,02 |
| 11.02 C IV | Cereali perlati d'avena (?) | — |
| 11.02 D I | Cereali solamente spezzati di frumento | 100,00 |
| 11.02 D II | Cereali solamente spezzati di segala | 95,00 |
| 11.02 E I b) 1 (aa) | Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso | 148,14 |
| 11.02 E I b) 1 (bb) | Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa) | — |
| 11.02 E I b) 2 (aa) | Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è resa praticamente inattiva | 184,22 |
| 11.02 E I b) 2 (bb) | Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è praticamente resa inattiva | 147,38 |
| 11.02 E I b) 2 (cc) | Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb) | — |
| 11.02 E II a) | Fiocchi di grano | 110,20 |
| ex 11.02 E II c) (1) | Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso | 225,47 |

| | | (ECU/t) |
|---|--|------------------------------|
| Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni | Nomenclatura a testo semplificato | Ammontare delle restituzioni |
| ex 11.02 E II c) (2) | Fiocchi di granturco; il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso | 183,20 |
| ex 11.02 E II c) (3) | Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso | — |
| 11.02 E II d) 1 | Fiocchi di riso | — |
| 11.02 F III | Agglomerati (« Pellets ») di orzo | — |
| 11.02 F IV | Agglomerati (« Pellets ») di avena | — |
| 11.02 F V | Agglomerati (« Pellets ») di granturco | — |
| 11.02 G I | Germi di frumento (grano), anche sfarinati | 27,01 |
| 11.02 G II | Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati | 35,23 |
| 11.07 A I a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 192,31 |
| 11.07 A II a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina | 175,79 |
| 11.08 A I | Amido di granturco (*) | 209,47 |
| 11.08 A II | Amido di riso (*) | 294,29 |
| 11.08 A III | Amido di frumento (grano) (*) | 188,08 |
| 11.08 A IV | Fecola di patate (*) | 209,47 |
| 11.08 A V | Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate (*) | — |
| 11.09 A | Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25) | 252,04 |
| 17.02 B II a) | Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*) | 273,62 |
| 17.02 B II b) | Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio contenenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*) | 209,47 |
| 17.02 F II a) | Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerata | 286,71 |
| 17.02 F II b) | Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma diversa da quella di polvere | 199,00 |
| 21.07 F II | Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati | 209,47 |
| 23.02 A I a) | Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso | 27,82 |
| 23.02 A I b) 2 | Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso | 27,82 |
| 23.02 A II a) | Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso | 27,82 |
| 23.02 A II b) | Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a) | 27,82 |
| 23.03 A I | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25) | 104,74 |

-
- (1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
 - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (5) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore all'85 %.
- (6) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore al 78 %.
- (7) Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in sostanze grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
- (8) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente :
- il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
 - il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1949/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1987****che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna applicabili nella campagna lattiera 1987/1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1378/86 della Commissione⁽²⁾ ha fissato il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna per il latte e i prodotti lattiero-caseari, applicabili a decorrere dal 7 maggio 1986;

considerando che, in conformità dell'articolo 98, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo la differenza tra i prezzi applicabili in Spagna al 1° marzo 1986 e i prezzi corrispondenti calcolati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati in base al prezzo garantito del latte in Spagna durante il periodo rappresentativo viene ridotta progressivamente in modo che sia uguale alla metà della differenza iniziale al momento del quarto ravvicinamento e totalmente abolita al momento del settimo ravvicinamento; che è opportuno

determinare gli importi compensativi adesione applicabili a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1987/1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili durante la campagna lattiera 1987/1988 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna, nonché negli scambi tra la Spagna e i paesi terzi, sono fissati nell'allegato del presente regolamento per il latte e i prodotti lattiero-caseari ivi menzionati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.⁽²⁾ GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 37.

ALLEGATO

Importi compensativi adesione applicabili negli scambi della Spagna

(Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione da parte della Spagna, salvo indicazione contraria)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria) |
|--------------------------------------|---|---|
| ex 04.01 | Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati (esclusi il latte e la crema di latte di capra o di pecora): A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % : I. Iogurt, kefir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati : — siero di latte — — altri, aventi tenore in peso di materie grasse : — inferiore o uguale a 0,6 % 1,51 — superiore a 0,6 % (1) II. altri : (1) B. altri (1) | |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati : A. senza aggiunta di zuccheri : I. Siero di latte — II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse : — inferiore o uguale a 1,5 %, destinati all'alimentazione umana (2) 57,92 — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 29 % 52,20 — superiore a 29 % ed inferiore o uguale a 45 % 48,50 — superiore a 45 % 39,76 III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse : — inferiore o uguale a 11 % 20,37 — superiore a 11 % (3) B. con aggiunta di zuccheri : I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati : a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 % 0,5220 per kg (4) b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : — inferiore o uguale a 1,5 %, destinati all'alimentazione umana (2) 0,5792 per kg (4) — superiore a 1,5 % ed inferiore a 29 % 0,5220 per kg (4) — superiore a 29 % ed inferiore a 45 % 0,4850 per kg (4) — superiore a 45 % 0,3976 per kg (4) II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse : — inferiore o uguale a 9,5 % 15,45 (5) — superiore a 9,5 (6) | |

Note

- (1) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :
- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;
 - un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte non grassa contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,015108 ECU.
- (2) Si considerano prodotti destinati all'alimentazione umana i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 o del regolamento (CEE) n. 3714/84 o da quelli importati in Spagna sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76.
- (3) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :
- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;
 - un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca non grassa contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,166188 ECU.
- (4) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma :
- dell'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte e della crema di latte contenuti in 100 kg di prodotto finito, e
 - di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
- (5) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma :
- dell'importo indicato, e
 - di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
- (6) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :
- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;
 - un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca lattica non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,166188 ECU ;
 - un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
- (7) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, moltiplicato per il peso delle materie grasse contenute in 100 kg di prodotto finito.
- (8) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale :
- per i prodotti della sottovoce 23.07 I b) 3, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,16 ;
 - per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 3, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,50.
- (9) In conformità del regolamento (CEE) n. 504/86 del Consiglio (GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 54), l'importo compensativo adesione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 17.02 A I è uguale a quello applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 17.02 A II.

Questi importi sono concessi all'esportazione verso la Spagna dallo Stato membro esportatore o riscossi all'importazione in provenienza dalla Spagna dallo Stato membro importatore.

N.B. : Per quanto riguarda il latte e la crema di latte di capra o di pecora, nonché i formaggi fabbricati esclusivamente con tali prodotti :

- il controllo analitico viene effettuato con metodi immunochimici e/o elettroforetici, completato eventualmente dall'analisi HPLC ;
- all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nell'apposita dichiarazione, che il latte o la crema di latte in causa è il prodotto proveniente esclusivamente da pecore o da capre ovvero che il formaggio in causa è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora o di capra ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 1950/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/87 ⁽⁵⁾, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata su base trimestrale prendendo in conto la differenza tra il prezzo di intervento per il mais, applicabile il primo mese del periodo in questione, e i prezzi cif ritenuti per il calcolo del prelievo per il mais, e moltiplicandola per il coefficiente 1,6; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che è necessario fissare durante il periodo transitorio previsto al titolo II del regolamento (CEE) n. 1009/86 restituzioni alla produzione differenti per l'amido

di mais e la fecola di patate, l'amido di grano, l'amido di riso; che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2169/86 prevede che la restituzione da pagare in caso di mancanza della prova dell'origine dell'amido è quella fissata per l'amido di grano aggiustata con i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, sono fissate come segue:

| | <i>ECU/t</i> |
|---|--------------|
| i) per l'amido di mais e prodotti derivati dell'amido di mais: | 159,84 |
| ii) per l'amido di riso e prodotti derivati dell'amido di riso: | 156,64 |
| iii) per l'amido di grano e prodotti derivati dell'amido di grano: | 153,44 |
| iv) per la fecola di patate e prodotti derivati della fecola di patate: | 159,84 |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1951/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliege originarie dell'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 930/87 della Commissione, del 31 marzo 1987, che fissa, per la campagna 1987, i prezzi di riferimento delle ciliege⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 112,92 ECU per 100 kg netti per il mese di luglio 1987;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimodal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le ciliege originarie dell'Ungheria il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette ciliege;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di ciliege (sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune), originarie dell'Ungheria, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,42 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 87 dell'1. 4. 1987, pag. 37.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1952/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (escluso le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1426/87 della Commissione, del 25 maggio 1987, che fissa, per la campagna 1987/1988, i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 59,98 ECU per 100 kg netti per i mesi di luglio e agosto 1987;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari della Spagna (escluso le isole Canarie) il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁸⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (sottovoce 08.02 C della tariffa doganale comune), originari della Spagna (escluso le isole Canarie) una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,78 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1953/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione
agricolo applicabile nel settore delle carni suine nel Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato, in base alla procedura di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della lira sterlina, alla luce della modifica del tasso di conversione agricolo fissato dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽³⁾, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 1890/87 ⁽⁴⁾ creerebbe in linea di massima un aumento, a decorrere dal 1° luglio 1987, degli importi compensativi applicabili nel Regno Unito nel settore delle carni suine; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo in modo da impedire il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che la data stabilita per l'entrata in vigore del nuovo regime agrimonetario è il 1° luglio 1987; che il ritardo con il quale il Consiglio ha adottato le relative decisioni non deve ostacolare la gestione del mercato in oggetto; che la presente misura deve pertanto avere efficacia retroattiva, con decorrenza dal 1° luglio 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato XI del regolamento (CEE) n. 1678/85, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 1890/87, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

| Prodotti | Tassi di conversione agricoli | | | |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| | 1 ECU = ... £ | Applicabile sino al ... | 1 ECU = ... £ | Applicabile dal ... |
| Carni suine | 0,656636 | 30 giugno 1987 | 0,664702 | 1° luglio 1987 |

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1954/87 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1987
che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del
riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/87 ⁽⁶⁾, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 1635/87 ⁽⁸⁾, ha stabilito le

modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 24 al 30 giugno 1987 per la dracma greca, la peseta spagnola, la lira italiana e la sterlina inglese danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 160 del 20. 6. 1987, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1987, pag. 1.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**

(regolamento (CEE) n. 3294/86)

| | | |
|---------|----------|-------|
| 1 ECU = | 47,7950 | FB |
| = | 2,31728 | DM |
| = | 8,83910 | Dkr |
| = | 174,309 | Dra |
| = | 160,376 | Pta |
| = | 7,77184 | FF |
| = | 0,864997 | £ Irl |
| = | 1 681,43 | Lit |
| = | 2,61097 | Fl |
| = | 0,788131 | £ UK |

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1987

che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

(87/343/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 76/580/CEE ⁽⁵⁾, ha eliminato alcune divergenze esistenti fra le legislazioni nazionali onde facilitare l'accesso a questa attività ed il suo esercizio;

considerando che detta direttiva precisa, tuttavia, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), che essa non riguarda « fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le operazioni di assicurazione credito all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato »; che la protezione dell'assicurato, normalmente garantita dalla direttiva, è fornita dallo Stato stesso quando le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione sono effettuate per conto o con la garanzia dello Stato e che pertanto tali

operazioni devono continuare ad essere escluse dal campo di applicazione della predetta direttiva, in attesa di un coordinamento ulteriore;

considerando che la stessa direttiva precisa all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) che « fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giuridica, sia tra loro, sia con altri rami »; che ne consegue che attualmente sussistono ostacoli alla creazione di talune agenzie e succursali; che occorre porre rimedio a tale situazione;

considerando che, per quanto riguarda l'assicurazione cauzione, gli interessi degli assicurati sono sufficientemente tutelati dalle disposizioni di detta direttiva; che la possibilità accordata da detta direttiva alla Repubblica federale di Germania di vietare il cumulo dell'assicurazione cauzione con altri rami deve essere soppressa;

considerando che le imprese di assicurazione le cui attività nel ramo assicurazione crediti rappresentano una percentuale non trascurabile della loro attività totale sono tenute a costituire una riserva di compensazione che non è imputata al margine di solvibilità; che tale riserva deve essere calcolata secondo metodi stabiliti nella direttiva, riconosciuti equivalenti;

considerando che, data l'evoluzione ciclica dei sinistri nell'assicurazione crediti, è necessario che, ai fini del calcolo dell'onere medio dei sinistri a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 di detta direttiva, l'assicurazione crediti sia equiparata all'assicurazione dei rischi tempesta, grandine, gelo;

⁽¹⁾ GU n. C 245 del 29. 9. 1979, pag. 7 e
GU n. C 5 del 7. 1. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 291 del 10. 11. 1980, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. C 146 del 16. 6. 1980, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 189 del 13. 7. 1976, pag. 13.

considerando che la natura dei rischi dell'assicurazione crediti richiede da parte delle imprese che la praticano la costituzione di un fondo di garanzia più elevato di quello attualmente previsto dalla direttiva 73/239/CEE;

considerando che occorre accordare termini sufficienti alle imprese che devono adempiere a tale obbligo;

considerando che non è necessario imporre quest'obbligo alle imprese le cui attività nel ramo in questione non superano un determinato limite;

considerando che le disposizioni della presente direttiva in materia di assicurazione crediti non giustificano più il divieto, vigente nella Repubblica federale di Germania, di cumulare l'assicurazione crediti con altri rami e che tale divieto deve pertanto essere soppresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue:

1. all'articolo 2, punto 2, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

« d) fino a coordinamento ulteriore, le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l'assicuratore. »;

2. all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), sono soppressi i termini: « l'assicurazione crediti e cauzione »;

3. è inserito il seguente articolo:

« Articolo 15 bis »

1. Ogni Stato membro prescrive alle imprese stabilite nel suo territorio e che sottoscrivono rischi compresi nel ramo classificato al punto A. 14 dell'allegato, in appresso denominato assicurazione crediti, di costituire una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica o la quota di sinistri superiore alla media risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

2. La riserva di compensazione deve essere calcolata, secondo le regole stabilite da ciascuno Stato, conformemente ad uno dei quattro metodi enunciati al punto D dell'allegato e considerati equivalenti.

3. Nei limiti degli importi calcolati conformemente ai metodi di cui al punto D dell'allegato, la riserva di compensazione non è imputata al margine di solvibilità.

4. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di costituire una riserva di compensazione per il ramo

assicurazione crediti, gli stabilimenti il cui incasso di premi o di contributi per tale ramo è inferiore al 4 % del loro incasso totale di premi o di contributi e a 2 500 000 ECU. »;

4. all'articolo 16, paragrafo 2 la seconda frase è sostituita dal seguente testo:

« Tuttavia, qualora le imprese praticino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali. »;

5. all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a), primo trattino, è sostituita dai seguenti trattini:

« — 1 400 000 ECU se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi nel ramo classificato al punto A dell'allegato al numero 14. Questa disposizione si applica a tutte le imprese il cui ammontare annuo di premi o contributi emessi nel ramo in questione ha superato in ciascuno degli ultimi tre esercizi 2 500 000 ECU oppure il 4 % dell'ammontare globale dei premi o contributi emessi dall'impresa interessata,

— 400 000 ECU se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato ai numeri 10, 11, 12, 13, 15 e, sempreché non si applichi il primo trattino, al numero 14. »

6. all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto:

« d) Quando un'impresa che pratica l'assicurazione crediti deve elevare il fondo di cui alla lettera a), primo trattino, a 1 400 000 ECU, lo Stato membro interessato concede a tale impresa:

— un termine di tre anni per elevare detto fondo a 1 000 000 di ECU,

— un termine di cinque anni per elevare il fondo a 1 200 000 ECU,

— un termine di sette anni per elevare il fondo a 1 400 000 ECU.

Questi termini decorrono dalla data in cui sussistono le condizioni previste dalla lettera a), primo trattino. »;

7. nell'articolo 19 è inserito il seguente paragrafo:

« 1. bis Per quanto riguarda l'assicurazione crediti, l'impresa deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo situazioni contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche riguardanti tale attività. »;

8. nell'allegato è inserito il punto D che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono, prima del 1° gennaio 1990, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure al più tardi il 1° luglio 1990.

Articolo 3

Dopo la notifica⁽¹⁾ della presente direttiva gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che

essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 25 giugno 1987.

ALLEGATO

D. Metodi di calcolo della riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti

Metodo n. 1

1. Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.
2. Sinché non sia stato raggiunto il 150 % dell'ammontare annuo più elevato dei premi o contributi netti dei cinque esercizi precedenti, tale riserva viene alimentata annualmente mediante un prelievo del 75 % sull'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo assicurazione crediti; il prelievo non può eccedere il 12 % dei premi o contributi netti.

Metodo n. 2

1. Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale disavanzo tecnico risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.
2. L'importo minimo della riserva di compensazione sarà costituito dal 134 % della media dei premi o contributi incassati annualmente nei cinque esercizi precedenti, sottratte le cessioni e addizionate le accettazioni in riassicurazione.
3. Tale riserva sarà alimentata per ciascuno degli esercizi successivi mediante un prelievo del 75 % sull'eventuale eccedenza tecnica risultante nel ramo fino a quando la riserva sia uguale o superiore al minimo calcolato conformemente al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri potranno stabilire regole particolari di calcolo per l'importo della riserva e/o l'importo del prelievo annuo oltre gli importi minimi fissati nella presente direttiva.

Metodo n. 3

1. Per il ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a congruare la quota di sinistri superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.

2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media s'intende una quota di anni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo richiesto è sei volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio che superi la quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

A prescindere dall'evoluzione dei danni, in ogni esercizio occorre versare alla riserva di compensazione anzitutto il 3,5 % dell'importo richiesto, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere tale importo.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

L'importo richiesto della riserva di compensazione e il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione e la quota dei costi mettono in evidenza l'esistenza di un supplemento di sicurezza nei premi.

Metodo n. 4

1. Per il ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a congruare la quota di danni superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.

2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente :

Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo massimo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media si intende una quota di danni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo massimo richiesto della riserva è sei volte superiore allo scostamento normale della quota di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione, finché la riserva raggiunge l'importo minimo richiesto. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio superiore alla quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo minimo richiesto della riserva è tre volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

Sia i due importi richiesti della riserva di compensazione che l'integrazione o il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione insieme alla quota dei costi dimostra che i premi comportano un supplemento di sicurezza e quest'ultimo è superiore di una volta e mezzo allo scostamento normale della quota dei danni nel periodo di osservazione. In tal caso gli importi suddetti sono moltiplicati per il quoziente pari ad una volta e mezzo lo scostamento normale diviso per il supplemento di sicurezza. ».

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1987

recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria

(87/344/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽⁴⁾, modificata, da ultimo, dalla direttiva 87/343/CEE ⁽⁵⁾, ha eliminato alcune divergenze esistenti fra le legislazioni nazionali onde facilitare l'accesso a questa attività ed il suo esercizio;

considerando, tuttavia, che l'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 73/239/CEE precisa che fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giudiziaria, sia tra loro, sia con altri rami;

considerando che la presente direttiva provvede al coordinamento delle disposizioni relative all'assicurazione tutela giudiziaria previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della direttiva sopra menzionata;

considerando che, allo scopo di tutelare gli assicurati, occorre evitare il più possibile ogni eventuale conflitto di interessi fra un assicurato coperto per la tutela giudiziaria ed il suo assicuratore in quanto quest'ultimo lo copre per qualunque altro ramo contemplato nell'allegato della direttiva 73/239/CEE o copre un altro assicurato e che, qualora tale conflitto si manifesti, occorre renderne possibile la soluzione;

considerando che occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva, per la sua specifica natura, l'assicurazione tutela giudiziaria quando quest'ultima

concerne controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione;

considerando che occorre anche escludere dal campo di applicazione della presente direttiva l'attività di un assicuratore che presta servizi o si assume l'onere di spese connesse ad un contratto di responsabilità civile, laddove tale attività sia esercitata contemporaneamente nel suo interesse a titolo della medesima copertura;

considerando che occorre accordare agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo di applicazione della presente direttiva l'attività di tutela giudiziaria prestata dall'assicuratore dell'assistenza quando tale attività sia esercitata in uno Stato diverso da quello in cui l'assicurato risiede abitualmente e costituisca parte di un contratto che riguarda soltanto l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenza dal domicilio o dal luogo di residenza permanente;

considerando che il sistema della specializzazione obbligatoria praticato attualmente da un solo Stato membro, la Repubblica federale di Germania, evita la maggior parte di detti conflitti; che non sembra tuttavia necessario, per conseguire tale risultato, estendere questo sistema a tutta la Comunità obbligando le imprese multirami a scindersi;

considerando, infatti, che tale obiettivo può essere conseguito anche assoggettando le imprese, da un lato, all'obbligo di prevedere, per la tutela giudiziaria, un contratto distinto o una parte distinta in una polizza unica e assoggettandole, dall'altro, all'obbligo o di adottare una gestione distinta per il ramo tutela giudiziaria o di affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria a una impresa giuridicamente distinta, oppure di accordare all'assicurato coperto dalla tutela giudiziaria il diritto di scegliere l'avvocato non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore;

considerando che, qualunque sia l'opzione prescelta, l'interesse degli assicurati è garantito in modo equivalente;

considerando che l'interesse dell'assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest'ultimo deve avere la possibilità di scegliere egli stesso l'avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell'ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo e ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi;

⁽¹⁾ GU n. C 198 del 7. 8. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 260 del 12. 10. 1981, pag. 78.

⁽³⁾ GU n. C 348 del 31. 12. 1980, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che occorre accordare agli Stati membri la facoltà di esentare le imprese dall'obbligo di accordare all'assicurato questa libertà di scelta dell'avvocato, qualora l'assicurazione tutela giudiziaria sia limitata alle cause risultanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel loro territorio e siano soddisfatte altre condizioni limitative;

considerando che, qualora si presenti un conflitto tra l'assicuratore e l'assicurato, occorre dirimerlo nel modo più equo e più rapido possibile; che è dunque opportuno che le polizze di assicurazione tutela giudiziaria contemplino la possibilità di un ricorso all'arbitrato o a una procedura che presenti garanzie analoghe;

considerando che l'allegato della direttiva 73/239/CEE dispone, al punto C, secondo comma, che i rischi compresi nei rami 14 e 15 di cui al punto A non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami; che occorre evitare che un'impresa assicurativa copra la tutela giudiziaria come rischio accessorio di un altro rischio senza aver ottenuto l'autorizzazione per il rischio tutela giudiziaria; considerando tuttavia che occorre accordare agli Stati membri la facoltà di considerare il ramo 17 accessorio del ramo 18 in casi specifici; che occorre pertanto modificare in tal senso il punto C di detto allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria di cui al punto A.17 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, allo scopo di facilitare l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e di evitare il più possibile ogni conflitto di interessi in particolare per il fatto che l'assicuratore copre un altro assicurato o copre l'assicurato tanto per la tutela giudiziaria quanto per un altro ramo di cui al suddetto allegato e, qualora tale conflitto si manifesti, di renderne possibile la soluzione.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica all'assicurazione tutela giudiziaria. Quest'ultima consiste nell'impegnarsi, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:

- di ottenere un risarcimento del danno subito dall'assicurato, mediante composizione amichevole o in un procedimento civile o penale,
- di difendere o rappresentare l'assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui.

2. Tuttavia la presente direttiva non si applica:

- all'assicurazione tutela giudiziaria quando quest'ultima concerne controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione,
- all'attività esercitata dall'assicuratore della responsabilità civile per la difesa o la rappresentanza del suo assicurato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo, laddove tale attività sia esercitata contemporaneamente nel suo interesse a titolo della medesima copertura,
- se uno Stato membro lo desidera, all'attività di tutela giudiziaria svolta dall'assicuratore dell'assistenza qualora tale attività sia esercitata in uno Stato diverso da quello in cui l'assicurato risiede abitualmente e costituisca parte di un contratto che riguarda soltanto l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente. In tal caso, il contratto dovrà indicare distintamente che la copertura in questione è limitata alle circostanze di cui alla frase precedente ed è accessoria all'assistenza.

Articolo 3

1. La garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria e, se lo Stato membro lo richiede, del premio corrispondente.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire che le imprese stabilite nel suo territorio adottino, in base all'opzione imposta dallo Stato membro o a loro scelta se lo Stato membro vi consente, almeno una delle seguenti soluzioni alternative:

a) l'impresa deve garantire che nessun membro del personale che si occupi della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione eserciti al tempo stesso un'attività analoga:

— se l'impresa è multirami, in un altro ramo da questa esercitato,

— indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multirami o specializzata, in un'altra impresa che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi ed eserciti uno o più altri rami della direttiva 73/239/CEE;

b) l'impresa deve affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria ad un'impresa giuridicamente distinta. È fatta menzione di tale impresa nel contratto distinto o nella parte distinta di cui al paragrafo 1. Se questa impresa giuridicamente distinta ha legami con un'altra impresa che pratica l'assicurazione di uno o più altri rami di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, i membri del personale di detta

impresa che si occupano della gestione dei sinistri o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione non possono esercitare nel contempo la stessa o un'analoga attività nell'altra impresa. Gli Stati membri possono inoltre imporre gli stessi requisiti ai membri dell'organo di direzione;

c) l'impresa deve prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta o, se è consentito dalla legislazione nazionale, ad altra persona in possesso delle qualifiche necessarie.

3. Qualunque sia l'opzione prescelta, l'interesse degli assicurati che sono coperti per la tutela giudiziaria è considerato garantito in modo equivalente in virtù della presente direttiva.

Articolo 4

1. Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:

a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell'assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l'assicurato è libero di scegliere;

b) l'assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi.

2. Per avvocato si intende chiunque sia abilitato ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati⁽¹⁾.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro può esonerare l'assicurazione tutela giudiziaria dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'assicurazione è limitata alle cause risultanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione;

b) l'assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire un caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale;

c) né l'assicuratore della tutela giudiziaria né l'assicuratore dell'assistenza coprono il ramo responsabilità;

d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono adottate disposizioni affinché le consulenze

giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti.

2. L'esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, fermo restando il diritto di ricorso a un'istanza giurisdizionale eventualmente contemplato dalla legislazione nazionale, sia prevista una procedura arbitrale o un'altra procedura che offra garanzie di obiettività comparabili per decidere, in caso di divergenza di opinioni fra l'assicuratore della tutela giudiziaria ed il suo assicurato, l'atteggiamento da adottare per dirimere la controversia.

Il contratto di assicurazione deve menzionare il diritto dell'assicurato di avvalersi di tale procedura.

Articolo 7

Ogniqualevolta sorga un conflitto di interessi o esista disaccordo quanto alla composizione delle controversie, l'assicuratore della tutela giudiziaria o, se del caso, l'ufficio di liquidazione sinistri deve informare l'assicurato:

— del diritto di cui all'articolo 4,

— della possibilità di ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 6.

Articolo 8

Gli Stati membri sopprimono ogni disposizione che vieti di cumulare nel loro territorio l'assicurazione tutela giudiziaria con altri rami.

Articolo 9

Nell'allegato della direttiva 73/239/CEE il secondo comma del punto C è sostituito dal seguente testo:

«Tuttavia i rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto A non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 (assicurazione tutela giudiziaria) si può considerare come rischio accessorio del ramo 18 allorché sono rispettate le condizioni di cui al primo comma e il rischio principale riguarda solo l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente.

L'assicurazione tutela giudiziaria si può considerare del pari come rischio accessorio alle condizioni di cui al primo comma allorché riguarda controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.»

(1) GU n. L 78 del 26. 3. 1977, pag. 17.

Articolo 10

Gli Stati membri prendono, prima del 1° gennaio 1990, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure al più tardi il 1° luglio 1990.

Articolo 11

Dopo la notifica⁽¹⁾ della presente direttiva gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che

essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 25 giugno 1987.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1987

che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

(87/345/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che il 17 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/566/CEE che modifica la prima direttiva dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato ⁽³⁾; che ciò farà probabilmente aumentare le richieste transfrontaliere di ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori;

considerando che la direttiva 80/390/CEE ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 82/148/CEE ⁽⁵⁾, dispone all'articolo 24 che quando valori mobiliari debbono essere ammessi alla quotazione ufficiale di borse situate in più Stati membri, le competenti autorità degli stessi debbono collaborare e si adoperano per accettare un unico testo di prospetto da utilizzare in tutti gli Stati membri interessati;

considerando che tale disposizione non realizza completamente il reciproco riconoscimento dei prospetti e che è quindi opportuno modificare tale direttiva al fine di sancire detto riconoscimento;

considerando che il reciproco riconoscimento rappresenta un notevole progresso verso la realizzazione del mercato interno della Comunità;

considerando che occorre precisare, a tale proposito, le autorità competenti per controllare e approvare il prospetto in caso di domande simultanee di ammissione alla quotazione ufficiale in più Stati membri;

considerando che il reciproco riconoscimento avviene soltanto qualora la direttiva 80/390/CEE nonché le direttive alle quali essa si riferisce siano state recepite nella legislazione dello Stato membro interessato, le cui autorità competenti approvano il prospetto;

considerando che il reciproco riconoscimento del prospetto non comporta in se stesso il diritto all'ammissione;

considerando che è opportuno prevedere, mediante accordi che la Comunità dovrà concludere con paesi terzi, l'estensione del riconoscimento su base di reciprocità dei prospetti provenienti da detti paesi;

considerando che bisogna prevedere un periodo transitorio per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese per tener conto dei periodi accordati a questi Stati membri dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 86/566/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sezione IV della direttiva 80/390/CEE è sostituita dalle seguenti sezioni, e le sezioni V e VI diventano le sezioni VIII e IX:

• SEZIONE IV

Determinazione dell'autorità competente*Articolo 24*

Ove per gli stessi valori mobiliari si richieda simultaneamente o ad una data ravvicinata l'ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate o operanti in più Stati membri, compreso lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede sociale, il prospetto deve essere redatto conformemente alle norme stabilite dalla presente direttiva nello Stato membro della sede sociale dell'emittente e approvato dalle sue competenti autorità; se la sede sociale dell'emittente non è situata in uno di questi Stati membri l'emittente deve scegliere, tra questi, uno Stato sulla base della cui legislazione il prospetto sarà elaborato e approvato.

SEZIONE V

Riconoscimento reciproco*Articolo 24 bis*

1. Una volta approvato conformemente all'articolo 24, il prospetto deve essere riconosciuto, salvo eventuale traduzione, dagli altri Stati membri ove si

⁽¹⁾ GU n. C 125 dell'11. 5. 1987, pag. 173.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 332 del 26. 11. 1986, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 17. 4. 1980, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 5. 3. 1982, pag. 22.

richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale senza necessità di ulteriore approvazione da parte delle competenti autorità di tali Stati e senza che queste ultime possano esigere che nel prospetto siano inserite informazioni complementari.

Le competenti autorità possono tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti dati specifici del mercato del paese di ammissione, per quanto riguarda in particolare il regime fiscale dei redditi, gli organismi finanziari che assicurano il servizio finanziario dell'emittente nel paese di ammissione e le modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori.

2. Il prospetto approvato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 24 deve essere riconosciuto nell'altro Stato membro in cui è stata richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale, anche se beneficia di una dispensa o di una deroga parziali in applicazione della presente direttiva, purché:

- a) questa dispensa o deroga sia di un tipo riconosciuto dalla normativa dell'altro Stato membro interessato, e
- b) sussistano anche nell'altro Stato membro interessato le stesse circostanze che giustificano la dispensa o la deroga parziali e non sussistano altre condizioni per concedere tale dispensa o deroga che possano indurre le autorità competenti di tale Stato membro interessato a rifiutarle.

Lo Stato membro interessato può permettere alle sue autorità competenti di riconoscere il prospetto approvato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 24, anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b).

3. Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 24, se approvano il prospetto, rilasciano alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui viene richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale, un certificato attestante l'approvazione. In caso di dispensa o di deroga parziali in applicazione della presente direttiva, il certificato deve menzionarle e indicarne la motivazione.

4. Al momento della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale, l'emittente comunica alle autorità competenti di ogni altro Stato membro in cui chiede l'ammissione il progetto di prospetto che intende usare in tale Stato.

5. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo ai prospetti degli emittenti aventi la loro sede sociale in uno Stato membro.

Articolo 24 ter

1. Ove per i valori mobiliari, la cui ammissione alla quotazione ufficiale in borse valori situate in più Stati membri è richiesta simultaneamente o ad una data ravvicinata, sia stato redatto e approvato un prospetto

conformemente alla presente direttiva, al momento dell'offerta pubblica, da parte delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 24, nei tre mesi che precedono la richiesta d'ammissione in tale Stato, il prospetto deve essere riconosciuto, salvo eventuale traduzione, quale prospetto di ammissione negli Stati membri in cui l'ammissione alla quotazione ufficiale è richiesta, senza necessità di ulteriore approvazione da parte delle competenti autorità di tali Stati e senza che queste ultime possano esigere che nel prospetto siano inserite informazioni complementari. Tali autorità possono tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti dati specifici del mercato del paese di ammissione, per quanto riguarda in particolare il regime fiscale dei redditi, gli organismi finanziari che assicurano il servizio finanziario in tale paese e le modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori.

2. L'articolo 24 bis, paragrafi 2, 3, 4 e 5 si applica nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'articolo 23 si applica a qualunque modifica intervenuta tra il momento in cui viene stabilito il contenuto del prospetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quello in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva.

SEZIONE VI

Cooperazione

Articolo 24 quater

1. Le competenti autorità prestano reciprocamente la cooperazione necessaria per assicurare l'esercizio delle loro funzioni e si scambiano a tal fine ogni informazione utile.

2. Quando una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale per valori mobiliari che danno accesso al capitale sociale immediatamente o a termine è presentata in uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'emittente delle azioni cui danno diritto detti valori mobiliari, e quando le azioni dell'emittente sono già ammesse alla quotazione ufficiale in quest'ultimo Stato, le autorità competenti dello Stato membro di ammissione possono deliberare solo previa consultazione di quelle dello Stato membro in cui l'emittente di dette azioni ha la sua sede sociale.

3. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale è presentata per un valore mobiliare già ammesso alla quotazione ufficiale in un altro Stato membro da meno di sei mesi, le autorità competenti a cui la richiesta è indirizzata si mettono in contatto con le autorità competenti che hanno già ammesso il valore mobiliare alla quotazione ufficiale e dispensano per quanto possibile l'emittente di tale valore dalla redazione di un nuovo prospetto, salva l'eventuale necessità di un aggiornamento, di una traduzione o di un supplemento corrispondenti alle esigenze proprie dello Stato membro interessato.

Articolo 25

1. Gli Stati membri prescrivono l'obbligo al segreto d'ufficio per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta a titolo professionale può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forza di disposizioni legislative.

2. Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di comunicarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono tali informazioni.

3. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo del diritto penale, le autorità competenti che ricevono le informazioni in applicazione dell'articolo 24 quater, paragrafo 1 possono utilizzarle soltanto per l'esercizio delle loro funzioni nonché in occasione di ricorsi amministrativi o azioni giudiziarie riguardanti tale esercizio.

SEZIONE VII

Negozianti con i paesi terzi

Articolo 25 bis

La Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi a norma del trattato, riconoscere, su

base di reciprocità, i prospetti di ammissione redatti e controllati conformemente alla normativa del o dei paesi terzi in questione come rispondenti alle esigenze della presente direttiva, purché la normativa in questione garantisca agli investitori una protezione pari a quella garantita dalla presente direttiva, anche se detta regolamentazione differisce dalle disposizioni della presente direttiva. ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, la data del 1° gennaio 1990 è sostituita per il Regno di Spagna da quella del 1° gennaio 1991 e per la Repubblica portoghese da quella del 1° gennaio 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS